

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D. Lgs. n. **231** del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

PARTE GENERALE



Pordenone Fiere

LISTA DI REVISIONE

N° REV	DATA	CAPITOLO	NOTE
Rev.0	28 aprile 2015	Parte Generale	Prima emissione
Rev.1	6 agosto 2019	Parte Generale	Revisione e aggiornamento
Rev.2	3 settembre 2026	Parte Generale	Nuovi reati, ri-mappatura complessiva, aggiornamento

Nota: questo documento, se stampato e con le firme in originale, è in forma controllata.

Altre copie cartacee, prive di firma, sono copie per informazione valide a tutti gli effetti nella sola giornata di stampa

INDICE:

0.1	INTRODUZIONE	3
0.2	PREMESSA	13
0.3	DATI E CERTIFICAZIONI DELLA PORDENONE FIERE SPA	14
0.4	ORGANI DI GOVERNO	15
0.5	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	15
0.6	IL CONTENUTO DEL D.LGS.231/01	16
0.7	LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	17
0.8	LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E S.M.I. – ART. 6 COMMA 4 DEL DECRETO	19
1	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
1.0	OBIETTIVI E FINALITA' PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	20
1.1	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	21
1.2	MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	23
1.3	APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO 24	
2	POTENZIALI AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI.....	24
3	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	25
4	DESTINATARI DEL MODELLO.....	26
5	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
5.1	I REQUISITI	27
5.2	INDIVIDUAZIONE	27
5.3	NOMINA.....	28
5.4	FUNZIONI E POTERI ORGANISMO DI VIGILANZA	28
5.5	FLUSSI INFORMATIVI.....	29
5.6	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	30
6	SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO.....	31
6.1	VIOLAZIONE DEL MODELLO	32
6.2	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	34
6.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	34
6.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETA'	35
7	MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.....	35
7.1	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO	35
7.2	IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ED ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO 35	

0 INTRODUZIONE

0.1 INTRODUZIONE

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000" entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch'essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, ad esempio in alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali".

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01.

Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n.

116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2021, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1 bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura , l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale
- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p."
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l'**articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'**articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01

- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01
- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", i "Delitti contro la personalità individuale" e " Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis , 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L'Art.2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022"** Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.
- **La legge n.22 del 09 Marzo 2022** "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art.25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
La stessa legge ha interessato l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.
- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs74/2000 "Tentativo nel novero dei reati previsti dall'Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01.
- **Decreto 3 febbraio 2023** "Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023" del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l'anno in questione è stato stabilito in euro 2.365.
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato

modifiche all'alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'Art.25-ter Reati societari.

- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) " Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" ha interessato l'Art.25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" andando a modificare l'Art.12 e l'Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'Art. 12-bis " Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto.
- **Il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali " va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231)
- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione "Reati transnazionali"
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** " Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha interessato il testo dell'Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati "Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).
- Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:
- L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" ed al suo interno è stato inserito il reato di "Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- L'Art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'Art.255 del D.Lgs 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)



- **Legge n.206 del 27 dicembre 2023** "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231
- **Legge n.6 del 22 Gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01
- **D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs 231/01
- **D.Lgs n.87 del 14 giugno 2024** "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111" che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)
- **Legge n.90 del 28 giugno 2024** "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.

- **Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024** "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che con l'articolo 9 (modifiche al codice penale) ha **introdotto l'Art. 314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modificato l'Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell'**Art. 25 del D.Lgs 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)
- **Legge n. 112 del 8 agosto 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che ha **modificato il testo dell'Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), **la rubrica dell'Art. 322-bis c.p.**, con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" **ed il relativo testo.**

Inoltre, si è avuta la **modifica anche del testo dell'Art- 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti).

Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell'Art.25 del D.Lgs 231/01** con l'**aggiunta** delle parole "**indebita destinazione di denaro o cose mobili**" e la **soppressione** delle parole "**abuso d'ufficio**" per cui la rubrica ultima dell'**Art.25 del D.Lgs 231/01** è "**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**".

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo del comma uno.**



- **Legge n. 114 del 9 agosto 2024** "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che ha **modificato il testo e la rubrica dell'Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l'Art.323 c.p.** (Abuso d'ufficio).
Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell'Art. 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti), nonché, ha **modificato il testo dell'Art. 323-ter c.p.** (Causa di non punibilità) e ha **sostituito l'Art. 346-bis c.p.** (Traffico di influenze illecite).
- **Decreto del 21 giugno 2024** "Determinazione del costo medio del rimpatrio", ha stabilito l'**aggiornamento** della **sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo medio** di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente** per l'**anno 2023 e 2024** che ha interessato l'Art. **25-duodecies** del D.Lgs 231/01.
- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024** "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi". Tale aggiornamento ha comportato la **modifica** del testo dell'**Art. 25-sexiesdecies** del **D.Lgs 231/01** (Contrabbando) con l'aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; l'**abrogazione del TULD** (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l'**introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.
L'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l'Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n.43 all'interno dei **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**
- **Legge n. 143 del 7 ottobre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. **25-novies** del **D.Lgs 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- **D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024** "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato l'Art. 22 D.Lgs n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed **ha introdotto l'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. **25-duodecies** del **D.Lgs 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
- **Legge n. 166 del 14 novembre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che ha **modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) ed **ha introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941** facenti parte dell'Art. **25-novies** del **D.Lgs 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- **L. n. 187 del 9 dicembre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e **dell'Art.22 D. Lgs.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. **25-duodecies** del **D. Lgs 231/01** (Impiego irregolare lavoratori stranieri)



- **D. L. n.48 dell'11 aprile 2025** "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", che ha **introdotto l'Art. 270-quinquies.3 c.p.** (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) ed ha **introdotto e modificato l'Art. 435 c.p.** (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. **25-quater del D. Lgs 231/01** (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).
Lo stesso D.L. ha apportato **modifiche all'Art. 640 c.p.** (Truffa) facente parte dell'Art. **24 del D. Lgs 231/01** (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
- **D.Lgs. n.81 del 12 giugno 2025** "Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie "che ha apportato **modifiche all'Art. 88** (Circostanze aggravanti del contrabbando) **del D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024** facente parte **dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01** (Contrabbando)
- **Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025** "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" che ha **modificato l'intero Art. 25-undecies** (Reati ambientali) apportando un generale **aumento delle quote** relative alle **sanzioni pecuniarie**, modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006** (Norme in materia ambientale) che dal **Codice Penale** in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale)
In merito ai **reati** contemplati dal **Codice Penale** all'interno dell'Art.25-undecies hanno subito **modifiche l'Art. 452-sexies** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **l'Art. 452-quaterdecies** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) mentre sono stati **introdotti l'Art. 452-septies** (Impedimento del controllo) e **l'Art. 452-terdecies** (Omessa bonifica)

In merito ai reati relativi al **D.Lgs n.152/2006** sono stati **modificati l'Art.255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), **l'Art.256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, **l' Art.258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), **l'Art.259** (Spedizione illegale di rifiuti) ed **introdotti** i nuovi articoli **Art.212 comma 19-ter** (Albo nazionale gestori ambientali), **Art.255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), **Art.255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), **Art.256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), **Art.259-bis** (Aggravante dell'attività di impresa) e **Art.259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Inoltre, quanto previsto per le **operazioni sotto copertura**, già contemplato dai reati transnazionali, è **stato esteso anche ai reati ambientali** con la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) **Legge n.146 del 16 marzo 2006**

- **Legge n.132 del 23.09.25** "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" che ha **modificato l'Art.1** ed ha inserito **l'Art.70-septies** della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali modifiche si riflettono su tutti i riferimenti normativi dell'Art.25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Lo stesso provvedimento ha modificato:

- **Art. 2637 c.c.** (Aggiotaggio) facente parte dell'**Art. 25-ter D.Lgs 231/01**
- **Art. 171 L.633/1941 comma 1, lett. a-bis** (Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa) facente parte dell'**Art. 25-novies D.Lgs 231/01**
- **Art. 185 TUF** (Manipolazione del mercato) facente parte dell'**Art. 25-sexies D.Lgs 231/01**



- **Legge n.147 del 3 ottobre 2025 che ha convertito il Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", che ha **modificato l'Art. 25-undecies (Reati ambientali)** ed alcuni **reati** contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale)** che dal **Codice Penale**.
Nello specifico, la **Legge di conversione n.147 del 3 ottobre 2025** ha apportato **modifiche** all'**Art. 452-quaterdecies c.p.** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), mentre ha **convertito** gli **Artt. 452-sexies c.p.** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **452-septies c.p.** (Impedimento del controllo), **452-terdecies c.p.** (Omessa bonifica) facenti parte dell'**Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali)**.
Lo stesso provvedimento, in merito ai **reati relativi al D.Lgs. n.152/2006** ha **modificato l'Art. 212** (Albo nazionale gestori ambientali), l'**Art. 255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l'**Art. 256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l'**Art. 258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed ha **convertito l'Art. 255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l'**Art. 255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), l'**Art. 256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), l'**Art. 259** (Spedizione illegale di rifiuti), l'**Art. 259-bis** (Aggravante dell'attività d'impresa), l'**Art. 259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti).
All'uopo, in merito alle **operazioni sotto copertura**, già contemplate dai **reati transnazionali** e poi **estese anche ai reati ambientali**, si è avuta la **modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006**
- **D.L. n.146 del 3 ottobre 2025** Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" coordinato con la Legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025 che modifica l'Art.22 D. Lgs. n.286/98 "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato *"con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2*
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024**, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673" con cui viene introdotto il nuovo Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea", che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):
 - l'**Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)**
 - l'**Art. 275-ter (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea)**
 - l'**Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)**
 - l'**Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)**
 - l'**Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti)**
 - l'**Art. 275-septies (Circostanze attenuanti)**
 - l'**Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)**
 - l'**Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)**
 - l'**Art. 275-decies (Giurisdizione)**

Lo stesso provvedimento, ha attuato anche una "Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**" con l'introduzione **all'Art. 12 del comma 1-bis** che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.



Il **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, intervenendo sul **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, ha apportato modifiche anche all'**Art. 10**, relativo alla **sanzione amministrativa pecuniaria**: in particolare prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una **sanzione pecuniaria**, determinata per quote (da 100 a 1.000), con importo variabile tra **258 e 1.549 euro**, salvo i casi in cui la legge stabilisce il calcolo in percentuale sul **fatturato globale dell'ente**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Con riferimento all'**Art. 13**, concernente le **sanzioni interdittive**, queste si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di **profitto rilevante**, **gravi carenze organizzative** o **reiterazione degli illeciti**, con durata compresa tra **tre mesi e due anni**, salvo le esclusioni di legge.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 25, comma 5, e 25-octies.2, comma 3, e non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 1.

- **Legge n.34 dell'11 marzo 2026** "Legge annuale sulle piccole e medie imprese" che ha esteso il perimetro di attenzione sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, anche alle modalità operative ormai strutturali come il lavoro agile. Le modifiche hanno interessato l'**articolo 3 del D.Lgs. 81/2008** in cui si chiarisce che, anche nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità e l'**articolo 55 del D.Lgs. 81/2008** che rafforzando il quadro sanzionatorio ha interessato il perimetro dei reati presupposto **Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54** "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" che ha modificato il testo dell'**Art.518-quater c.p.** (Ricettazione di beni culturali) facente parte dell'articolo **25-septiesdecies del D.Lgs231/01** "Delitti contro il patrimonio culturale" e dell'**Art.648 c.p.** (Ricettazione) facente parte dell'articolo **Art.25-octies del D.Lgs231/01** "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".
- **Legge n. 75 del 21 maggio 2026** "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" che ha interessato le fattispecie di reato contemplate dall'**Art.25-bis.1 D.Lgs 231/01** "Delitti contro l'industria ed il commercio" apportando **modifica al testo dello stesso Art. 25-bis.1**, alla **rubrica** ed al **testo dell'Art.517-quater c.p.** (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) ed all'**abrogazione dell'Art.516 c.p.** (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).
Sempre nell'**Art.25-bis.1** sono stati introdotti i nuovi articoli **517-sexies c.p.** (Frode alimentare), **517-septies c.p.** (Commercio di alimenti con segni mendaci) e **Art. 517-octies c.p.** (Pena accessoria e circostanze aggravanti).
Quanto descritto per gli **Artt. 516 c.p. e 517-quater c.p.** ha interessato anche l'**Art.12 della Legge n.9/2013** (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che ha subito anche la modifica del testo.

La stessa Legge ha **modificato** poi l'**Art.9** della **L. n.146/2006** che ha interessato i "**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**" i "**Reati ambientali**", il reato di "**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**" e i "**Reati transnazionali**".

- **Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026** "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE" che ha interessato i "**Reati ambientali**" con la modifica del testo dell'**Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01** e modifiche, abrogazioni e introduzioni di fattispecie di reati ad esso collegate, relative al **Codice penale** e al **D.Lgs.n.152/2006 (TUA)**.



Gli articoli che hanno subito **modifica** sono l'**Art.452-bis c.p.** (Inquinamento ambientale) e l'**Art.256 del D.Lgs.n.152/2006** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), quelli **introdotti** l'**Art. 452-bis.1 c.p.** (Commercio di prodotti inquinanti), l'**Art. 452-ter c.p.** (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), l'**Art. 452-quinquiesdecies c.p.** (Nozione di abusività) e l'**Art. 452-sexiesdecies c.p.** (Circostanze aggravanti), mentre l'**Art-733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) **è stato abrogato**.

- **Decreto Legislativo n.83 del 16 aprile 2026** "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro" che ha interessato la fattispecie di reato contemplata **dall'Art.25-duodecies D.Lgs 231/01** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" apportando **modifica** al testo dell'**Art.22 D. Lgs. n.286/98** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale.

Occorre pertanto **una revisione organica del Modello Organizzativo** e l'Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all'Organo Amministrativo tale necessità.

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'Articolo 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01.

Alla luce di quanto sopra, nell'ottica del miglioramento continuo, l'Ente ha deciso di aggiornare il Modello di Organizzazione e Controllo adottato al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i. più volte richiamato.

0.2 PREMESSA

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si riferisce alla Società PORDENONE FIERE SPA con sede legale in Viale Treviso, 1 - 33170 - Pordenone (PN).

Pordenone Fiere è una società per azioni cui fa capo un sistema fieristico che porta in città ogni anno oltre 300.000 visitatori e oltre 2.700 espositori dall'Italia e dall'estero. Forte di oltre settant'anni di storia, storia che coincide con quella dello sviluppo economico esemplare del territorio in cui opera, si distingue per la volontà di guardare costantemente al domani.

L'autorevolezza di Pordenone Fiere è testimoniata dal successo di manifestazioni divenute punto di riferimento per il pubblico e per gli espositori. Il suo dinamismo si palesa nella capacità di organizzare un elevato numero di fiere ogni anno. La solidità del suo know-how si estende al settore congressuale e agli eventi di qualità in generale.

A tutto questo si aggiunge il ruolo distintivo nella creazione di opportunità di business per l'impresa locale e, parallelamente, una spiccata vocazione all'internazionalizzazione, favorita dalla prossimità con i mercati più dinamici dell'Europa Centrale e Orientale.

OGGETTO SOCIALE:

Le informazioni relative alla PORDENONE FIERE SPA contenute qui di seguito, sono state ricavate da Visura Camerale aggiornata alla data di emissione del presente documento:

La Società ha per Oggetto Sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

La Società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera ed a tal fine di organizzare, direttamente o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato.

Ed ogni altra manifestazione culturale, sportiva e ricreativa finalizzata all'esposizione, alla propaganda per il consumo ed all'aumento delle vendite di beni e servizi in genere, alla presentazione delle novità che caratterizzano i diversi settori, così da agevolare ed incrementare l'attività dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del terziario, in particolare nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Società potrà altresì:

- *Svolgere tutte le attività complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi l'allestimento di stand, la gestione dei servizi accessori, ivi compresi gli spazi per la sosta dei visitatori ed espositori, nonché la organizzazione e gestione di eventi di ogni tipo (congressi, convegni e simili), anche per conto terzi;*
- *Compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, inclusa la prestazione di garanzie di qualsiasi tipo, anche per impegni di terzi; potrà assumere o acquisire partecipazioni, interessenze e similari in altre imprese, associazioni, consorzi e società, fermo restando che qualsiasi tipo di attività finanziaria dovrà essere esercitata nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti e non costituire attività prevalente, né esercizio della medesima dei confronti del pubblico.*

**0.3 DATI E CERTIFICAZIONI DELLA PORDENONE FIERE SPA**

Ragione sociale	PORDENONE FIERE SPA
Sede legale,	Viale Treviso, 1- 33170 - Pordenone (PN) - Italia
C. F. e P. I.V.A	00076940931
Numero REA	PN-58285
Cod. ATECO 2025	82.30.02 – organizzazione di convegni e fiere (P)
Cap. Sociale	€ 1.122.871,36 i.v.
PEC	pec@pec.fierapordenone.it
sito web	https://www.fierapordenone.it/
e-mail aziendale	info@fierapordenone.it
I soci di PORDENONE FIERE SPA	- COMUNE DI PORDENONE - ALTO ADRIATICO ENERGIA – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - INTESA SAN PAOLO SPA - CAMERA DI COMMERCIO PORDENONE-UDINE - COMUNE DI PORCIA - COMUNE DI CORDENONS – FARMACIA COMUNALE - COMUNE DI FONTANAFREDDA - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - COMUNE DI ZOPPOLA - COMUNE DI SAN QUIRINO

CERTIFICAZIONI/SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' SICUREZZA E AMBIENTE:

NORMA DI RIFERIMENTO	PRESENTE SI/NO	RIF. CERTIFICATO/NOTE
UNI EN ISO 9001:2015	NO	
UN EN ISO 14001:2015	NO	
UNI ISO 45001:2018	NO	

ALTRE CERTIFICAZIONI/SISTEMI DI GESTIONE/QUALIFICAZIONI:

NORMA DI RIFERIMENTO/RIF. CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE	PRESENTE SI/NO	RIF. CERTIFICATO/NOTE
ISO 20121:2024	SI'	IT 346241

PORDENONE FIERE ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al D.Lgs. 196/03 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile.



La Società ha inoltre adottato sistemi di gestione e certificazioni volontarie, sia a livello organizzativo sia con riferimento a specifiche manifestazioni fieristiche ed eventi internazionali, mantenuti e aggiornati secondo i requisiti applicabili e la documentazione aziendale vigente.

Nota: ulteriori certificazioni riferite a singole manifestazioni, eventi o progetti sono riportate nella documentazione aziendale aggiornata e nei relativi fascicoli di manifestazione.

0.4 ORGANI DI GOVERNO

Le informazioni relative alla PORDENONE FIERE SPA contenute qui di seguito, sono state ricavate da Visura Camerale aggiornata alla data di emissione del presente documento:

FORMA GIURIDICA: è una società costituita nella forma giuridica di società per azioni.

La Società alla data di revisione del presente manuale è così organizzata:

- Organo amministrativo in carica: Consiglio di amministrazione n. 5 componenti.
- Organi di controllo in carica: Collegio sindacale n.3 componenti, 3 supplenti.
- Organo di controllo legale in carica: società di revisione.

Si rimanda alla Parte Speciale la trattazione dettagliata.

0.5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa con le suddivisioni per competenza e funzioni, in cui opera la PORDENONE FIERE SPA, è identificata dall'organigramma gerarchico funzionale.

L'organigramma completo con i nominativi può essere soggetto a variazioni e perciò si rimanda e si fa riferimento allo specifico allegato.

L'organigramma funzionale sarà opportunamente datato, tenuto costantemente aggiornato diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione e pubblicato nel sito web.

0.6 IL CONTENUTO DEL D.LGS.231/01

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

In base al disposto del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato **(Elenco reati aggiornato alla data di emissione del presente Modello, ultimo aggiornamento normativo del 20/05/2026)**:

Fattispecie di reato	Articoli D.Lgs.n.231/01
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (modificato da L. n. 90 del 28 giugno 2024)	Art. 24-bis
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale	Art. 25-quinquies
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea	Art. 25-octies.2



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali (modificato da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025)	Art. 25-undecies
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies
Contrabbando (Modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	Art.25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies
Delitti contro gli animali	Art.25-undevicies
Delitti tentati	Art.26
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

0.7 LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello la normativa prevede:

"a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"



(art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001).

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'Ente e il suo Organo Amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

0.8 LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E S.M.I. – ART. 6 COMMA 4 DEL DECRETO

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001) i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

PORDENONE FIERE SPA ha scelto come punto di riferimento le Linee Guida di Confindustria, nella versione più aggiornata disponibile e da AEFI così come tempo per tempo aggiornate

A cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato le Linee Guida di Confindustria, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto"

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente
- Individuazione dei rischi e protocolli
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare
- L'organismo di vigilanza
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

1 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.0 OBIETTIVI E FINALITA' PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integra con il sistema organizzativo, gestionale e di controllo adottato da PORDENONE FIERE SPA.

Il Modello è, un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione e gestione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale.

PORDENONE FIERE SPA è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

È prevista un'adeguata divulgazione del Modello e del Codice Etico, affinché tutti coloro che operano in nome e per conto della Società siano al corrente delle conseguenze cui sono esposti nel caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello o nelle relative procedure comporta l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

PORDENONE FIERE SPA si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, PORDENONE FIERE SPA valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

1.1 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo (vedi punto 4);
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito in azienda a professionisti esterni, e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

La PORDENONE FIERE SPA ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs. 231/01.

In attuazione delle disposizioni del Decreto e nel rispetto delle modalità precedentemente descritte, la Società ha provveduto all'individuazione delle proprie attività "sensibili", sulla base dell'attuale assetto operativo di Pordenone Fiere S.p.A. e della struttura organizzativa in essere.

Le principali attività e i processi aziendali che, per loro natura, possono integrare occasioni o modalità di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto sono:

- Gestione delle operazioni con la P.A.;
- Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;
- Gestione delle attività commerciali;
- Gestione degli approvvigionamenti (di beni e servizi) e degli appalti di servizio;



- Gestione del sistema di prevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e la Procura;
- Gestione degli adempimenti amministrativi, verifiche ed attività ispettive;
- Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale;
- Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- Gestione delle attività assembleari, dei rapporti con gli organi di controllo e delle operazioni sul capitale;
- Gestione del credito;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione delle note spese e delle spese di trasferta;
- Gestione dell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, concessione spazi espositivi e servizi agli espositori;
- Gestione della sicurezza informatica

1.2 MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

La PORDENONE FIERE SPA ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione;
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali;
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).



1.3 APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell'Organo Amministrativo in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

2 POTENZIALI AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio in ordine alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. o, in generale, dal Codice Etico dell'Ente stesso.

Occorre tenere presente che:

- le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello;
- i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro), per loro natura, possono essere riferibili a tutte le aree aziendali.
- PORDENONE FIERE SPA si è dotato di una politica aziendale integrata che orienta in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche), in materia ambientale ed improntata sulla metodica della qualità.

3 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

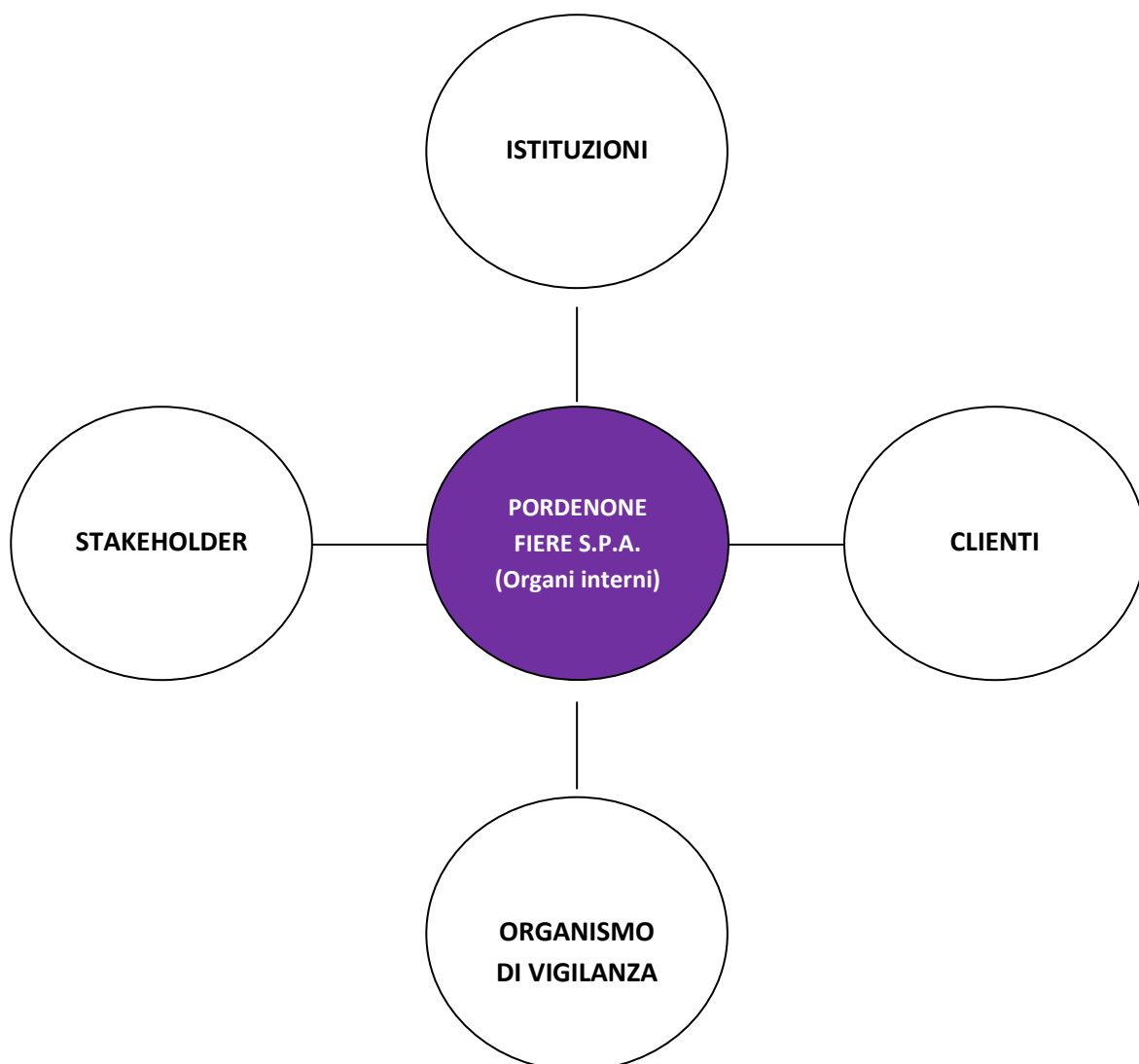
- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

4 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali (di essi fanno parte tutti i soci e gli esponenti aziendali di volta in volta in carica, ivi compreso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Procuratore Speciale, i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società), i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali (di essi fanno parte tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti ed i responsabili delle funzioni aziendali), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco), i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari, e a tutti i soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio della Società.



5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 I REQUISITI

Come evidenziato all'inizio della parte generale, l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza come requisito che può esonerare l'ente dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia e indipendenza**, così da non svolgere compiti operativi e avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Organo Amministrativo;
- **Professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, con la conseguenza che i suoi componenti devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- **Continuità di azione**, volta a una costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

5.2 INDIVIDUAZIONE

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale/monocratica ed è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri;
- L'Organo Amministrativo o la persona dallo stesso identificata e formalmente incaricata, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'Organo Amministrativo o alla persona dallo stesso identificata e formalmente incaricata;
- L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento.
Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

5.3 NOMINA

L'Organo Amministrativo del PORDENONE FIERE SPA provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Ente.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

5.4 FUNZIONI E POTERI ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto emerge dal testo del D. Lgs.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati.

Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- Assicurarci i flussi informativi di competenza;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
-

L'Organismo di Vigilanza è tenuto inoltre a sollecitare la promozione di iniziative per la formazione e la corretta divulgazione del Modello.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;

- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

5.5 FLUSSI INFORMATIVI

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso l'Ente.

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito al:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, amministrazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- gli accertamenti degli Enti di controllo in materia amministrativa, fiscale, ambientale e relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici anche europei;



- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, nonché l'assetto organizzativo;
- il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- le segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- gli infortuni sul lavoro che abbiano superato i 40 giorni di inabilità;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001".

5.6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'Organo Amministrativo e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione, e pubblicato sul sito della Società, esclusa la parte speciale, unitamente a politica e codice etico, al fine di renderli disponibili e consultabili a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti avranno disponibilità del Modello ed un percorso formativo creato sulla base delle proprie competenze e ruolo.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali la PORDENONE FIERE SPA intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

L'Ente predispone un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione e comprensione dei contenuti del modello di gestione.

La Parte Generale del Modello ed il codice Etico, sono integralmente pubblicati sul sito:

<https://www.fierapordenone.it/>

Aggiornamento del Modello

Ciascun documento è predisposto, mantenuto e aggiornato dalla funzione aziendale competente per materia.

Gli aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e può formulare proposte di aggiornamento agli Organi competenti.

Le funzioni aziendali devono **segnalare modifiche organizzative, normative o operative rilevanti**.

Coordinamento del sistema 231

La Direzione aziendale assicura il coordinamento delle attività necessarie alla corretta attuazione ed all'aggiornamento del sistema di organizzazione, gestione e controllo, garantendo i necessari flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

6 SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello", che costituisce presidio di tutela per le procedure interne.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione;
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- Eventuale recidiva.

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dall'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del codice Etico, implica perciò l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che saranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed il Sistema Sanzionatorio-Codice Disciplinare facenti parte integrante del MOGC stesso.

6.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs 231/2001 e s.m.i., a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate brevemente le sanzioni previste per le principali tipologie di Destinatari. (v. allegato completo sistema sanzionatorio)

6.1.1 SEGNALAZIONE VIOLAZIONE

In attuazione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 – con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"), riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato – e del disposto dell'art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha previsto e disciplinato, all'interno della procedura specifica (Allegato Procedura Whistleblowing) un c.d. "canale di segnalazione interna" tramite il quale tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con PORDENONE FIERE S.p.A. possono effettuare le segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, indicate nel Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, tra le quali le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, oppure violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico della Società, commesse dal personale della Società e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Tali segnalazioni, dunque, possono essere effettuate non soltanto da tutti i Destinatari del Modello – ivi inclusi coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per PORDENONE FIERE S.p.A. o con PORDENONE FIERE S.p.A. (es. professionisti, consulenti, agenti, fornitori, partner commerciali, clienti, ecc.) – ma anche da tutti i soggetti che esercitino la propria attività lavorativa in un ente pubblico o privato e che siano stati (o ritengano, in buona fede, di essere stati) testimoni di un illecito o di un'irregolarità riferibile al personale di PORDENONE FIERE S.p.A..

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su notizie veritiere ed elementi di fatto precisi e concordanti. I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti segnalati, nonché di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati personali e delle informazioni raccolte è effettuato da PORDENONE FIERE S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali e, in specie, il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione di dati personali) e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Inoltre, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6, comma 2- bis, del D. Lgs. 231/2001 e del richiamato D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, non è punibile l'ente o la persona segnalante (di cui all'art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (escluse le informazioni classificate, il segreto professionale forense e medico, la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Le limitazioni di responsabilità, tuttavia, operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione.
2. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

La Società, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e/o di atti di ritorsione e/o discriminatori nei confronti del segnalante, nonché nel caso di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, PORDENONE FIERE S.p.A. provvederà ad adottare sanzioni disciplinari".

Sanzioni previste per l'eventuale commissione degli illeciti previsti dall'art.21 del D.lgs. 10 marzo 2023 n.24,

Costituisce condotta rilevante, che determina l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Capitolo:

- l'essersi resi responsabili di una o più misure ritorsive previste dall'art. 17 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o l'aver suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower;
- l'aver ostacolato una segnalazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o l'aver tentato di ostacolarla;
- l'essersi resi responsabili di una violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni;



- il mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- l'essersi resi responsabili dei reati di calunnia o diffamazione, accertati con sentenza, anche non definitiva, commessi con la denuncia o con la segnalazione effettuata, ovvero l'essersi resi civilmente responsabili, per aver riferito, nelle segnalazioni o denunce effettuate, informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Ente valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice dell'Ente e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i creditori e il pubblico.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per l'Ente.

In caso di violazione del Modello da parte di un componente dell'Organo Amministrativo, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà dell'Ente di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019", riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" è compito dell'ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, come regolamentati dal CCNL vigente, provvedimenti che saranno modulati secondo le inadempienze accertate.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;



- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure.

Le sanzioni applicabili ai lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle espressamente previste dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente ed applicabile per le lavoratrici e i lavoratori modulate in funzione della gravità degli inadempimenti accertati.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ'

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

7 MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

7.1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO

L'Organo Amministrativo provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

7.2 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ED ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'Organo Amministrativo provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dall'Organo Amministrativo è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.